

# Elia: «Vi spiego perché la Lega ha torto Impossibile rinviare quella consultazione»

di MARIO COFFARO

ROMA - Il referendum confermativo sulla riforma federalista approvata nella scorsa legislatura dal centrosinistra «non si può rinviare né eludere». Lo ribadisce il presidente emerito della Corte costituzionale Leopoldo Elia, già senatore del Ppi e vicepresidente della commissione bicamerale per le riforme costituzionali.

**Tra i leghisti c'è chi pensa a una legge che possa rinviare di un anno il referendum sulla riforma federalista e stabilire che, nel caso sia approvata dal Parlamento una nuova riforma sul decentramento, le due**

**proposte possano andare contemporaneamente a referendum?**

«Non bisogna fare confusione tra la legge già approvata e perfetta dal punto di vista della validità e le ipotesi di eventuale proposta e approvazione di nuovi disegni di legge di revisione costituzionale».

**La riforma federalista è valida, ma non è subordinata all'esito del referendum popolare per l'efficacia e la promulgazione?**

«Certamente. Il referendum è stato richiesto dal numero di parlamentari prescritto e dichiarato legittimo dalla Cassazione, perciò indirlo è un atto dovuto del governo e dello stesso presidente della Repubblica. Sono ormai trascorsi i tre mesi che, secondo la plausibile interpretazione del governo Amato, erano a disposizione dei possibili richiedenti del referendum i quali, com'è noto, godono poi di condizioni più vantaggiose per la campagna referendaria. Ma dal 12 giugno (esaurito il trimestre) ogni motivo di attesa è venuto meno perché le richieste di referendum sono ritenute irrevocabili quando l'ufficio della Cassazione si sia pronunciato. Dal 12 giugno stanno decorrendo i 60 giorni entro i quali il governo de-

ve proporre al Capo dello Stato la convocazione degli elettori in una domenica tra il 50° ed il 70° giorno da quello della indizione».

**Non si può differire questo referendum come si fece per quello della legge sul divorzio richiesto nel '70 e rinviato al '74 perché c'era di mezzo un anno elettorale?**

«No, non è la stessa cosa. Il referendum sulla riforma federalista, che è una legge costituzionale già perfetta in attesa di promulgazione e non un semplice disegno di legge, non è differibile a differenza di quello abrogativo. La Costituzione e la legge n.352 del 1970 vogliono chiaramente abbreviare per quanto possibile il periodo di incertezza che viene a gra-

vare sulle norme costituzionali quando sia stata approvata, sia pure senza la maggioranza dei due terzi, la loro revisione. Alla luce di questa esigenza prioritaria ed assoluta di chiarezza devono essere respinte, in quanto incostituzionali, le proposte avanzate per giustificare lo slittamento del referendum che deve essere indetto per il periodo successivo alle ferie estive. Ciò vale per il differimento motivato con il carattere "elettorale" dell'anno 2001; ma vale anche per il trasferimento della limitazione al periodo tra il 15 aprile e il 15 giugno, previsto per l'effettuazione dei referendum abrogativi».

**La legge 352 potrebbe essere diversamente interpretata o modificata per cambiare i tempi?**

«No, altrimenti si entrerebbe in collisione non solo con la legge ordinaria ma soprattutto con l'art.138 della Costituzione che si ispira alla necessità di eliminare al più presto (in qualsiasi periodo dell'anno!), ogni dubbio tra i cittadini in una materia così cruciale».

**Se l'attuale maggioranza approvasse in fretta la cosiddetta devoluzione non sarebbe possibile abbinare i due referendum costituzio-**

**nali?**  
«È una ipotesi da escludere

perché l'accorpamento, preceduto da rinvio, con un secondo referendum è previsto (dall'art.15 legge 352) quando siano presenti due leggi di revisione costituzionale su oggetti diversi. Inoltre la stessa legge richiede che, entro i 60 giorni a disposizione del governo e del Capo dello Stato per indire il referendum, sia stata pubblicata la seconda legge di revisione "ad notitiam", cioè per far sapere che può essere richiesto il referendum. È evidente che nessuna delle due modalità potrebbe nel contesto attuale realizzarsi».

**E se il Parlamento cambiasse la legge 352?**

«Si deve costituzionalmente escludere che si possa prevedere un accorpamento (consultazione sul federalismo e consultazione sulla cosiddetta devoluzione) per due leggi di revisione vertenti sulla stessa materia perché in questa ipotesi il referendum del-

l'art.138 verrebbe completamente snaturato come strumento a tutela degli oppositori della prima legge di revisione. Il doppio referendum, nel senso di referendum di scelta tra due testi alternativi, comporterebbe poi l'unificazione del quesito (approvi il federalismo o la devoluzione?) come è provato dall'unico precedente, il referendum istituzionale del 1946. Altrimenti potremmo avere l'assurdo di una approvazione popolare di entrambi i referendum. La diversa natura di questo referendum (non più a tutela di una minoranza) richiederebbe poi il quorum, cioè la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto. Sarebbe perciò necessaria prima una modifica della legge ordinaria e dello stesso art.138 della Costituzione. Con ciò saremmo fuori tempo massimo; infine non si possono cambiare le regole in corso di gara».

**Perché?**

«Perché si provocherebbe una lesione dei diritti di co-

loro che avendo richiesto il referendum sulla riforma federalista potrebbero far valere dinanzi la Corte costituzionale le loro ragioni in sede di conflitto tra poteri dello Stato anche a seguito di una legge o atto avente forza di legge. Addirittura, solo dopo il referendum le Camere potranno discutere un disegno di legge di revisione costituzionale sulla riforma federalista».

«La Cassazione ha dichiarato legittimo il referendum  
Escluso un accorpamento  
con un altro quesito»

